

COMUNE DI FRASSINETO PO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI DI FRASSINETO PO (R.A.B.)

ART. 1

La Residenza per anziani istituita in Frassineto Po, nel centro plurifunzionale concorre a garantire il soddisfacimento delle necessità di residenza assistenziale, mensa ed altri bisogni espressi dalle persone anziane che ne facciano esplicita richiesta secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

ART. 2

La Residenza è aperta a tutti i cittadini, senza discriminazione, nei seguenti orari
DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 11,30 E DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 19,30

e l'accesso, purché connesso con i servizi erogati, non è soggetto ad alcuna formalità.

La Commissione Comunale di cui all'art. 5 dello Statuto della Residenza per anziani, può proporre iniziative o accogliere richieste per l'assistenza delle persone ospitate, che si potranno esplicitare anche attraverso forme di volontariato purché :

- autorizzato dalla direzione della struttura;
- le attività svolte non contrastino e non interferiscano con gli obiettivi e le linee di indirizzo della struttura;
- le attività eseguite non siano sostitutive delle attività che devono essere svolte dal personale in servizio.

ART. 3

Può essere accolto nella Residenza per anziani chiunque ne faccia domanda previo compimento delle formalità e accertamento delle condizioni prescritte nello Statuto e nel presente Regolamento.

ART. 4

All'atto dell'esame della domanda di ammissione viene osservato il seguente ordine di priorità:

1. residenza a Frassineto Po;
2. non residenti al momento della domanda ma di origine frassinetese;
3. residenti nell'ASL AL;
4. altri.

Nell'ambito di ogni suesposta categoria la preferenza è accordata a coloro che versino nello stato di maggior bisogno.

ART. 5

La domanda di ammissione, indirizzata al Sindaco, deve essere redatta in carta semplice e contenere le generalità, l'indirizzo, la firma autografa del richiedente ed essere corredata da:

1. certificato di residenza;
2. certificazione medica sullo stato di salute;
3. dichiarazione sottoscritta dai famigliari o comunque da coloro che sono obbligati alla corresponsione della retta ai sensi dell'art. 433 C.C., di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 6

Le domande di ammissione sono esaminate dal Funzionario comunale delegato, che le evaderà attenendosi ai criteri enunciati nell'art. 4, entro 10 giorni dalla data di presentazione.

ART. 7

L'ammissione è riservata alle persone autosufficienti e/o necessitanti di assistenza, ove con tale termine si intendono soggetti con capacità di effettuare in modo autonomo le funzioni quotidiane di vita normalmente senza aiuto esterno ed in condizioni psichiche conservate e non pericolosi a se stessi ed agli altri.

Il medico di base dell'ospite dovrà accertare l'idoneità alla vita comunitaria.

In caso di sopravvenuta non autosufficienza dell'ospite successivamente all'ammissione la Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore delegato, previo parere del medico e del funzionario incaricato, valuterà se il malato può essere assistito all'interno della struttura o se occorre disporre le dimissioni.

A questo proposito resta inteso che l'onere di una eventuale assistenza continuativa all'interno della struttura, se ritenuta possibile, sarà a totale carico dell'ospite o comunque da coloro siano tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c.

ART. 8

L'ammontare delle rette mensili, nonché le eventuali variazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.

L'importo della retta mensile deve essere versato anticipatamente presso la Tesoreria Comunale entro il giorno 5 di ogni mese o comunque entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Nel caso di ammissione l'importo da corrispondere viene calcolato moltiplicando i giorni di permanenza per un trentesimo della retta vigente, così come in caso di decesso.

Nel caso di dimissione entro i primi quindici giorni verrà corrisposto al Comune il 50% dell'ammontare della retta, mentre non darà diritto a rimborso la dimissione dopo il quindicesimo giorno del mese.

Nessun rimborso è dovuto per temporanee assenze fino a quindici giorni dovute a qualsivoglia motivo, così come per la mancata fruizione volontaria dei servizi forniti dalla struttura e compresi nella retta mensile.

Qualora l'ospite debba assentarsi temporaneamente dalla Residenza per anziani, per qualsiasi motivo, la Giunta Comunale può autorizzare la conservazione del posto letto dietro pagamento di una retta pari a quella corrisposta dal Comune, prevista dal Capitolato d'appalto.

ART. 9

Qualora il richiedente abbia un reddito mensile inferiore all'ammontare della retta, la differenza sarà versata da coloro che sono obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C. e, in mancanza di questi, dal Comune di residenza responsabile del domicilio di soccorso.

Il Consiglio Comunale potrà concordare con gli interessati particolari modalità di corresponsione e commisurazione della retta in caso di donazioni e lasciti vitalizi a favore della Residenza per anziani o del Comune.

ART. 10

La Residenza per anziani fornisce i seguenti servizi:

1. alloggio;
2. mensa;
3. lavanderia e stireria;
4. attività ricreative e culturali.

Ogni eventuale spesa per particolari prestazioni infermieristiche e fisioterapiche preventivamente autorizzate dal medico curante, sono a carico dell'ospite.

Il telefono può essere liberamente usato a proprie spese da chi lo desidera.

ART. 11

All'atto dell'ammissione nella Residenza per anziani l'ospite dovrà recare con sé un adeguato corredo di vestizione personale. Detto corredo deve essere numerato.

ART. 12

L'assegnazione della camera viene disposta, sentito l'ospite, dal funzionario preposto. Eventuali variazioni, qualora lo si ritenga indispensabile per il buon andamento del servizio o per le necessità dell'ospite, verranno disposte dal soggetto gestore, sentita l'Amministrazione comunale.

Il Comune di Frassineto Po non è responsabile per eventuali furti o mancanza di oggetti personali o denaro degli ospiti riscontrati all'interno o all'esterno della struttura.

ART. 13

Gli ospiti possono entrare ed uscire liberamente con l'obbligo di osservare l'orario dei pasti e della chiusura, previa comunicazione scritta al personale, quale liberatoria di responsabilità.

L'ospite deve consentire le normali operazioni di pulizia e riassetto degli ambienti, così come deve preavvertire la direzione in caso di non fruizione di pasti o di altri servizi.

ART. 14

Per ragioni di sicurezza è fatto divieto agli ospiti di fumare, usare fornelli, conservare cibi di qualsiasi natura, bevande alcoliche e farmaci in camera.

ART. 15

Tutti gli ospiti hanno eguale trattamento di vitto, salvo eventuali prescrizioni mediche a fronte di soggetti bisognosi di diete particolari. Saranno sottoposte alla scelta degli ospiti due ipotesi di menù per il giorno successivo, formulate nel rigoroso rispetto delle tabelle dietetiche per anziani proposte dall'ASL.

ART. 16

Il vitto viene servito nei locali comuni della struttura, solo in caso di indisposizione o malattia che sconsiglino o impediscano il movimento, il vitto può essere distribuito in camera.

E' esclusiva competenza del personale OSS la stimolazione o l'aiuto per l'assunzione degli alimenti da parte dell'ospite.

In casi di sopravvenuta non autosufficienza motoria o psichica potrà essere somministrato il pasto da parte di parenti e/o volontari, previa autorizzazione scritta dal responsabile del servizio, al fine dell'osservanza delle disposizioni ASL di cui all'art. 15.

ART. 17

La cura e l'igiene personale dell'ospite è di esclusiva competenza del personale in servizio.

Eventuali particolari necessità fisioterapiche possono essere esercitate solo da personale competente, previa prescrizione medica.

ART. 18

Gli ospiti ricevono le visite dei loro parenti, amici e conoscenti nella sala di soggiorno o nella propria camera, nel rispetto dell'orario di apertura della struttura.

E' fatto divieto di sostare in stanze diverse da quelle dell'ospite visitato, in assenza degli ospiti stessi.

ART. 19

Il comportamento all'interno della Residenza per anziani deve essere improntato da parte di tutti ai principi di civile convivenza e solidarietà umana, nel rispetto della personalità e della libertà di ciascuno.

ART. 20

L'ospite può dimettersi dalla struttura definitivamente in qualsiasi momento, producendo dichiarazione scritta al Sindaco con preavviso di almeno un mese.

ART. 21

Le spese funerarie sono a totale carico dei firmatari della dichiarazione di cui al punto d) dell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 22

L'inosservanza reiterata da parte dell'ospite e dei parenti di cui all'art. 433 c.c. di una o più norme del presente Regolamento e/o la contestazione dei parenti non legata a motivi oggettivi determinati dal servizio, che si ripeta, anche dopo richiamo scritto da parte del Sindaco, su segnalazione della Commissione Comunale, può comportare la dimissione dell'ospite inadempiente deliberata dalla Giunta Comunale.

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 29/09/2012 pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/11/2012 e divenuta esecutiva il 17/11/2012
- Il Regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 20/11/2012 ed è divenuto esecutivo il